



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Il presente atto è pubblicato dal 04/03/2022

Atto N. 451/2022

Oggetto: ID. 4470 - A.Q. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. DEL TERRITORIO DELLA LIGURIA - APPALTO VERDE - LOTTO 3. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 NEI CFR DEL COSTITUENDO R.T.I. "COOPSERVICE SOC COOP P.A. - CONS INTEGRA SOC COOP - ANTAS S.P.A." E CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'ATTO DI AGG.NE N. 2550/2021 - PROVV SENZA IMPEGNO DI SPESA.

In data 04/03/2022 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 2550 del 2 dicembre 2021 la Stazione Unica Appaltante della C.M. di Genova aggiudicava il Lotto n. 3 dell'appalto in oggetto al costituendo R.T.I composto da COOPSERVICE Società Cooperativa P.A. (mandataria), CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa e ANTAS S.p.A. (mandanti), nel prosieguo "R.T.I. Coopservice";

- l'efficacia della sopra citata determinazione di aggiudicazione era subordinata al completamento delle verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 80/2016 in capo all'aggiudicatario;

Evidenziato che

- stante la precedente intervenuta aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara in oggetto al "R.T.I. Coopservice", con determinazione dirigenziale della S.U.A. metropolitana n. 1067 del 19 maggio 2021 (poi annullata dal T.A.R. Liguria con sentenza n. 649 del 9 luglio 2021), la S.U.A. metropolitana aveva già in precedenza effettuato la verifica (con esiti positivi) in ordine alla sussistenza dei requisiti generali in capo al "R.T.I. Coopservice" e che, essendo ormai trascorsi sei

mesi dalla sopra richiamata verifica, si è reso necessario, ex art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, rinnovare le predette verifiche;

- nel corso delle predette verifiche è emerso quanto segue:

- sul certificato del casellario giudiziale di un componente del Collegio Sindacale della società "Cittadini dell'Ordine", società acquisita da Coopservice nell'anno antecedente al termine per la presentazione dell'offerta, mentre originariamente non era emersa alcuna condanna (certificato 2106052/2021/R del 15 aprile 2021), nella fase di rinnovo delle verifiche (casellario giudiziale n. 6838164/2021/R del 29 novembre 2021), è risultata un'annotazione per condanna penale divenuta irrevocabile il 14 aprile 2019, relativa ai reati non automaticamente escludenti: bancarotta fraudolenta in concorso, bancarotta fraudolenta semplice, e ricorso abusivo al credito.
- In data 2 febbraio 2022 con nota prot. 5516 Coopservice, in relazione ad altra procedura di gara (ID n. 4491), ha comunicato l'intervenuta applicazione nei propri confronti da parte della Prefettura di Cosenza – d'intesa con ANAC - del provvedimento di cui all'art. 32 comma 8 del decreto legge n. 90/2014;

Evidenziato ancora che in pendenza delle predette verifiche veniva notificato alla C.M. di Genova un ricorso al T.A.R. Liguria volto all'annullamento, previa sospensione, della sopra citata determinazione di aggiudicazione n. 2550 del 2 dicembre 2021 e che con il predetto ricorso si censurava l'intervenuta aggiudicazione del lotto n. 3 al costituendo R.T.I. Coopservice (anche) in quanto quest'ultimo non avrebbe aggiornato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) in riferimento ai successivi accadimenti intervenuti in relazione al provvedimento sanzionatorio A.G.C.M. del 16.12.2019 (sentenza T.A.R. Lazio n. 8815/2021 recante il rigetto dell'impugnazione della sanzione da parte di Coopservice e ordinanza del Consiglio di Stato n. 6099 del 12 novembre 2021 recante il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza sopra citata n. 8815/2021);

Rilevato che le sopra citate circostanze imponevano un apposito approfondimento sul punto, con nota prot. 6174 del 4 febbraio 2022, è stato quindi avviato nei confronti del R.T.I. Coopservice il procedimento volto alla verifica della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) e c bis) del D. Lgs. 50/2016;

Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2022 e acclarata al prot. 7753, con la quale Coopservice ha formulato le proprie osservazioni, oltre ad inviare il provvedimento adottato dal Prefetto di Cosenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.L. n. 90/2014;

Rilevato,

con riguardo alla sopra citata annotazione della condanna penale di un componente del Collegio Sindacale della società "Cittadini dell'Ordine", società acquisita da Coopservice nell'anno antecedente al termine per la presentazione dell'offerta in relazione alla gara *de qua*, quanto segue:

- ad una più attenta lettura delle Norme di Partecipazione della procedura di gara (e segnatamente del punto 2.6 "*Comportamenti penalmente rilevanti*"), si evince che *la lex specialis* di gara limita le cause di esclusione applicabili nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, avvenuti nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara a quelle originate da condanne, intervenute in capo ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati specificamente individuati al comma 1 dell'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

-che i reati per i quali è intervenuta la condanna definitiva a carico del componente del Collegio Sindacale della società "Cittadini dell'Ordine", come risultante dall'annotazione nel casellario giudiziale n. 6838164/2021/R del 29 novembre 2021 (bancarotta fraudolenta in concorso, bancarotta fraudolenta semplice, e ricorso abusivo al credito), non rientrano tra le fattispecie di cui all'art. 80 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, pertanto, non integrano cause di esclusione dell'operatore economico che ha acquisito il ramo d'azienda nell'anno antecedente alla partecipazione alla gara;

- che conseguentemente la condanna in argomento non rientra nel perimetro dell'obbligo dichiarativo incombente su Coopservice;

- che, in assenza di obbligo dichiarativo, non si ravvisa nell'omessa comunicazione della condanna una condotta tendente a *"influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante"* e/o comunque un comportamento volto *"anche per negligenza"* a fornire informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni dell'ente sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione o ancora l'omissione *"di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione"*, ex art. 80, comma 5, lett. c bis) D. Lgs. 50/2016;

- e comunque per mero scrupolo e completezza dell'istruttoria si evidenzia ancora che:

- la condanna riportata dal componente del Collegio Sindacale della società "Cittadini dell'Ordine" si riferisce a fatti risalenti nel tempo (avvenuti nel 2011), quando il soggetto condannato era completamente estraneo sia alla società "Coopservice Società Cooperativa p.a." che alla società da essa acquisita "Cittadini dell'Ordine" (la sua nomina nel Collegio Sindacale risale infatti al novembre 2019, come risulta dagli allegati alla domanda di partecipazione);
- la società "Cittadini dell'ordine" non svolge alcun ruolo nell'appalto di cui all'oggetto: la capogruppo "Coopservice Società Cooperativa p.a." infatti ne ha acquistato un ramo per un settore di attività del tutto residuale quale la vigilanza, non rientrante nei servizi appaltati con l'Accordo Quadro di cui alla presente procedura;
- i fatti ascritti al componente del Collegio Sindacale risultano totalmente estranei alla partecipazione a gare o altre procedure ad evidenza pubblica;
- la condanna ad un solo anno di reclusione con sospensione condizionale della pena e benefici dimostra che il giudice penale ha considerato la condotta di gravità lieve;

Ritenuto conclusivamente in relazione a quanto precede che ai sensi della *lex specialis* di gara l'omessa dichiarazione nella domanda di partecipazione della condanna sopra citata di un componente del Collegio Sindacale della società "Cittadini dell'Ordine", società acquisita da Coopservice nell'anno antecedente al termine per la presentazione dell'offerta in relazione alla gara *de qua*, non realizzi alcuna delle ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato,

con riguardo al provvedimento del 28.01.2022 adottato dalla Prefettura di Cosenza ex art. 32, comma 8, del Decreto Legge n. 90/2014, quanto segue:

- il predetto provvedimento del Prefetto di Cosenza, reso nei confronti della società Coopservice quale *"Misura straordinaria di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione"*, è stato adottato in conseguenza del procedimento penale pendente per i reati di cui agli artt. 356 c.p – 476, comma 2, c.p. – 479 c.p. – 640, comma 2 numero 1), c.p.

nei confronti di due ex Procuratori speciali, un ex Dirigente e due ex dipendenti privi di qualifica di Procuratori Speciali;

- trattasi di misura preventiva che attiva, per un periodo di tre mesi, il monitoraggio e sostegno della società *“al fine di accertare, in particolare, l’effettiva portata ed efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui la Società si è dotata di cui al d. lgs. 231/2001”*;

- già nella fase di ammissione, i procedimenti penali pendenti che hanno originato il provvedimento prefettizio sono stati oggetto di specifica valutazione da parte di questa Stazione Appaltante; nella scheda *“R.T.I. 06 Coopservice”*, allegata alla determinazione n. 2442 del 31 dicembre 2020 di ammissione dei concorrenti, si legge infatti *“Le fattispecie dichiarate non sono riconducibili a situazioni di accertamento, né esecutivo né definitivo, in termini di colpevolezza e responsabilità penale. In considerazione delle previsioni delle Linee Guida Anac n. 6 paragrafo 2.1 che recitano “Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento” si è valutato che, non essendo le fattispecie dichiarate riconducibili a situazioni di accertamento, né esecutivo né definitivo, in termini di colpevolezza e responsabilità penale si ritengono tali fattispecie non incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico”*

- ehe i soggetti coinvolti nei procedimenti penali di cui sopra non hanno, relativamente all’Accordo quadro in oggetto, potere di legale rappresentanza;

- ehe l’adozione del provvedimento prefettizio è circostanza nota all’Amministrazione in quanto comunicata da Coopservice in data 2 febbraio 2022 con nota prot. 5516 in relazione ad altra procedura di gara (ID n. 4491);

Ritenuto conclusivamente in relazione a quanto precede che

- il citato provvedimento prefettizio non sia idoneo ad incidere sulla valutazione in ordine all’integrità professionale e all’affidabilità dell’aggiudicatario già compiuta in fase di ammissione e che quindi non sussista in capo allo stesso la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ;

- la tempestiva comunicazione dell’intervenuta adozione del predetto provvedimento da parte dell’aggiudicatario, seppur in relazione ad altra procedura di gara indetta dall’Amministrazione, escluda la sussistenza della fattispecie omissiva di cui all’art. 80 comma 5 lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato,

in relazione ai successivi accadimenti intervenuti in riferimento al provvedimento sanzionatorio A.G.C.M. del 16.12.2019, quanto segue:

- il provvedimento sanzionatorio del 16 dicembre 2019 adottato da A.G.C.M. nei confronti di Coopservice è stato oggetto di specifico esame da parte della S.U.A. metropolitana; nella *“scheda R.T.I. 06 Coopservice”* allegata alla determinazione n. 2442 del 31 dicembre 2020 di ammissione dei concorrenti, infatti, si evidenziava che il predetto provvedimento sanzionatorio è inidoneo ad incidere sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico in relazione allo svolgimento della prestazione contrattuale da affidare in quanto: *in primis* riferito ad una condotta tenuta nel mercato della vigilanza privata, attività completamente estranea rispetto ai servizi compresi nell’Accordo quadro di facility management oggetto dell’odierno affidamento, in secondo luogo in quanto provvedimento non definitivo;

- le predette motivazioni, sottese all'ammissione dell'operatore alla gara *de qua*, non risultano scalfite dalle vicende processuali successive relative all'impugnazione della citata sanzione A.G.C.M.: sentenza del T.A.R. Lazio n. 8815 in data 15 luglio 2021 recante il rigetto dell'impugnazione della sanzione da parte di Coopservice e ordinanza del Consiglio di Stato n. 6099 del 12 novembre 2021 recante il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza sopra citata n. 8815/2021;
- la circostanza dell'intervenuta pubblicazione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 8815/2021 è circostanza nota all'Amministrazione in quanto comunicata da Coopservice in data 7 settembre 2021 in relazione ad altra procedura di gara indetta dall'Amministrazione (ID n. 4491); e, ancora, Coopservice, in data 2 febbraio 2022, con nota prot. 5516, ha comunicato alla S.U.A. Metropolitana la proposizione dell'appello nanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 8815/2021;

Ritenuto conclusivamente in relazione a quanto precede che:

- i successivi accadimenti intervenuti in riferimento al provvedimento sanzionatorio A.G.C.M. del 16.12.2019 non risultano idonei ad incidere sulla valutazione in ordine all'integrità professionale e all'affidabilità dell'aggiudicatario già compiuta in fase di ammissione e che quindi non sussista in capo allo stesso la causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ;
- la tempestiva comunicazione della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio n. 8815/2021 (cui è seguito l'appello nanti il Consiglio di Stato con richiesta di tutela cautelare, la quale ultima è stata rigettata), seppur in relazione ad altra procedura di gara indetta dall'Amministrazione, esclude la sussistenza della fattispecie omissiva di cui all'art. 80 comma 5 lett. c bis) del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato l'articolo 32, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ai sensi del quale l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti;

Ritenuto, essendosi verificata la condizione di efficacia dell'aggiudicazione dell'esito positivo delle verifiche, di adottare un provvedimento espresso di conferma della stessa;

Dato atto che

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della legge n. 241/1990 art. 1 comma 42;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla d.ssa Norma Tombesi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a

tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

-il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato che

con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

L'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice;

DISPONE

1) di concludere il procedimento avviato con propria nota prot. 6174 del 4 febbraio 2022 nei confronti del costituendo R.T.I. composto da COOPSERVICE Società Cooperativa P.A., CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa e ANTAS S.p.A., stabilendo, per le motivazioni enunciate in premessa, l'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lett. c) e c) bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2) di dare atto, per i motivi di cui in premessa, che l'aggiudicazione disposta con la determinazione dirigenziale n. 2550 del 2 dicembre 2021 è efficace essendosi concluse con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | - | | | | | | | | | |

**Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contratti

Oggetto: ID. 4470 - A.Q. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE P.A. DEL TERRITORIO DELLA LIGURIA - APPALTO VERDE - LOTTO 3. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 NEI CFR DEL COSTITUENDO R.T.I. "COOPSERVICE SOC COOP P.A. - CONS INTEGRA SOC COOP - ANTAS S.P.A." E CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'ATTO DI AGG.NE N. 2550/2021 - PROVV SENZA IMPEGNO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | + | | | | | | | | | |

Genova li, 04/03/2022

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**